

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PER IL CONTROLLO ANALOGO
DI COMO ACQUA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II - COMITATO

Articolo 2 – Nomina, composizione, durata e sede

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 – Convocazione, voto e verbale

Articolo 5 – Funzionamento della Commissione

Articolo 6 - Rapporti tra Como Acqua e la Commissione

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7 – Approvazione, modificazioni e applicazione del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

- 1) In merito all'obbligo di attuazione del controllo "analogo" da parte dei Soci, l'art. 6 dello Statuto di Como Acqua (di seguito "Statuto") prevede la possibilità d'istituire una Commissione, alla quale attribuire le funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo strategico e anche al fine di consentire agli stessi l'esercizio di un controllo su Como Acqua – preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
- 2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento della Commissione di cui al punto 1) e la conseguente organizzazione del controllo.
- 3) La Commissione costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo e pertanto i suoi componenti devono regolarmente rapportarsi con gli enti soci.
- 4) Lo Statuto individua, sempre all'art. 6, le attività e gli atti da sottoporre all'approvazione dei Soci.
- 5) Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività della Commissione, è esercitato oltre che su Como Acqua anche sulle eventuali società da essa controllate.
- 6) In relazione alle suddette specifiche competenze, nonché ai compiti di vigilanza e controllo rispettivamente attribuiti, la Commissione comunica all'Ufficio d'ambito gli esiti dell'attività svolta dallo stesso relativamente alle materie di cui all'art. 6 dello Statuto.

TITOLO II - LA COMMISSIONE

Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede.

- 1) La Commissione, nominata dall'Assemblea dei Soci, è composta da un numero massimo di 10 (dieci) componenti a cui si aggiunge, quale componente di diritto, il Presidente della Provincia pro tempore. La Commissione nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. I membri della Commissione sono designati su proposta delle singole Aree Territoriali di cui all'Allegato n. 1. L'Assemblea dei Soci nomina, secondo la maggioranza espressa nel primo periodo del comma 1 dell'art 17 dello Statuto sociale, i componenti della Commissione secondo l'indicazione data dalle Aree Territoriali di cui all'Allegato n. 1. Nell'ipotesi in cui un'Area Territoriale non esprima nessuna designazione, l'Assemblea dei Soci nominerà il componente mancante.
- 2) Possono essere nominati membri della Commissione i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali dei Comuni Soci che siano in carica al momento della loro nomina.
- 3) Ciascun componente della Commissione è referente dell'Ambito Territoriale di cui è espressione.
- 4) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti né potranno essere corrisposti compensi e/o altre indennità a nessuno dei membri della Commissione.
- 5) I membri della Commissione durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri della Commissione sono rieleggibili.

- 6) Nel caso in cui i membri della Commissione non rivestano più la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale, o in caso di rinuncia all'incarico, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, la Commissione ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di amministrazione, affinché provveda a richiedere ai Soci la sua sostituzione in occasione della prima assemblea utile. Ogni componente della Commissione decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del Comune di cui è rappresentante.
- 7) Se per qualunque causa viene a mancare la metà dei componenti della Commissione (in caso di loro numero pari) oppure la maggioranza di essi (in caso di loro numero dispari), s'intenderanno decaduti con effetto immediato tutti i componenti la Commissione stessa e il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà convocare il prima possibile l'assemblea dei Soci per la nomina di una nuova Commissione.
- 8) La Commissione, qualora non vi abbiano già provveduto i Soci in assemblea, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza e con il criterio di una testa un voto, il Presidente e anche il vice Presidente; quest'ultimo dovrà e potrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, ma solo nel caso di sua assenza o impedimento.
- 9) La Commissione si riunisce presso la sede amministrativa di Como Acqua o in altro luogo deciso dal Presidente della Commissione stessa, purché posto entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate alla Commissione devono essere inviate presso la sede sociale di Como Acqua o allo specifico indirizzo e-mail.

Art. 3 – Competenze.

- 1) La Commissione, in rappresentanza di tutti i Soci e secondo le modalità di cui all'art. 5) del presente regolamento, esprime le proprie indicazioni a Como Acqua, secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14), 21) e 30) dello Statuto e in particolare in ordine:
 - a. al progetto di bilancio di esercizio e di eventuale bilancio consolidato;
 - b. alla proposta del piano industriale e delle fonti di finanziamento;
 - c. alla proposta di operazioni strategiche della società incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione;
 - d. alla proposta di deliberazione sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;
 - e. al modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. n. 231/2001;
 - f. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - g. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale;
 - h. agli acquisti e cessioni immobiliari se superano il terzo del capitale sociale e sul pegno delle quote sociali.
- 2) I pareri preventivi resi dalla Commissione consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa e ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci, senza influire sulla competenza della gestione e la relativa autonomia decisionale attribuite al Consiglio di amministrazione dalla legge e dallo Statuto.
- 3) La Commissione verifica sia l'adozione dei regolamenti in merito all'assunzione dei dirigenti, al reclutamento dei dipendenti, all'affidamento degli incarichi e all'acquisto di beni e servizi sia il rispetto da parte di Como Acqua di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente. A tal fine la Commissione opera anche attraverso il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza e il revisore contabile di Como Acqua se nominati.

- 4) I Soci possono richiedere per iscritto alla Commissione chiarimenti, osservazioni e informazioni in merito all'attività svolta da Como Acqua, purché ovviamente rientranti nei limiti delle competenze attribuite alla Commissione stessa, la quale sarà tenuta a rispondere entro i successivi 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta.
- 5) La Commissione relazionerà i Soci con cadenza semestrale e comunque nell'annuale assemblea di approvazione del bilancio societario, in merito alle attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti i Soci delle relazioni sull'attività svolta.

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale.

- 1) La Commissione si riunisce:
 - a) prima di ogni assemblea dei Soci, se sono posti all'ordine del giorno della stessa degli argomenti rientranti nelle competenze della Commissione ai sensi dell'art. 3) del presente regolamento;
 - b) qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea dei Soci;
 - c) su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri;
 - d) ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga opportuno e necessario e comunque almeno 2 (due) volte l'anno.
- 2) La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso riportante l'ordine del giorno che dovrà essere inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a 1 (uno) giorno.
- 3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza anche a tutti i Soci.

- 4) Le riunioni della Commissione sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organismo stesso. I membri assenti fanno pervenire in tempo utile le osservazioni scritte nelle quali esprimono la posizione dei loro Soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. La Commissione deve tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.
- 5) In ogni riunione validamente costituita è designato all'interno della Commissione un segretario, che deve redigere il verbale nel quale devono essere riportate anche tutte le eventuali osservazioni inviate direttamente dai Soci alla Commissione. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso per e-mail a tutti i Soci e per conoscenza a Como Acqua entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art.5 - Funzionamento della Commissione.

- 1) Ciascun componente della Commissione, per l'esercizio del controllo analogo, deve costantemente rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti dei Soci di cui è referente.
- 2) Alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente, è consentita la partecipazione di uno o più Sindaci quando tale presenza sia ritenuta utile in relazione al tema oggetto della seduta. Il Sindaco invitato partecipa alla seduta della Commissione con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art. 6 - Rapporti tra Como Acqua e il Comitato.

- 1) Como Acqua s'impegna a mettere a disposizione della Commissione un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo la massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.

- 2) Como Acqua s'impegna ad attivare alla Commissione uno specifico indirizzo di posta elettronica e a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 3) Como Acqua trasmette via e-mail a ciascun componente della Commissione le convocazioni e gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione posta a corredo, ogni qualvolta siano in discussione gli argomenti elencati al comma 1) dell'art. 3) del presente regolamento.
- 4) La Commissione può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto della propria attività di controllo. Qualora ciò si verifichi Como Acqua deve provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Titolo III - Disposizioni Finali

Art. 7 – Approvazione e modificazione del presente regolamento.

- 1) Il presente regolamento è approvato dall'assemblea dei Soci.
- 2) Qualsiasi modificazione al presente regolamento è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci.

ELENCO COMUNI PER ZONE

1. ALTO LAGO – 16 Comuni

CREMIA – DOMASO - DONGO - DOSSO DEL LIRO - GARZENO - GERA LARIO - GRAVEDONA ED UNITI - LIVO - MONTEMEZZO – MUSSO - PEGLIO - PIANELLO LARIO - SORICO - STAZZONA - TREZZONE - VERCANA

2. LEPONTINE – 14 Comuni

BENE LARIO - CARLAZZO – CAVARGNA - CORRIDO - CUSINO - GRANDOLA ED UNITI - MENAGGIO PLESIO - PORLEZZA - SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA - SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - SAN SIRO VAL REZZO – VALSOLDA

3. CENTRO LAGO – VAL D’INTELVI – 20 Comuni

ALTA VALLE INTELVI - ARLEGNO – BLESSAGNO - BRIENNO - CARATE URIO – CENTRO VALLE INTELVI - CERANO D'INTELVI - CERNOBBIO - CLAINO CON OSTENO - COLONNO - DIZZASCO - GRIANTE - LAGLIO - LAINO - MOLTRASIO - PIGRA - PONNA - SALA COMACINA - SCHIGNANO - TREMEZZINA

4. TRIANGOLO LARIANO – 19 Comuni

ASSO – BARNI – BELLAGIO – BLEVIO – BRUNATE – CAGLIO - CANZO - FAGGETO LARIO - LASNIGO LEZZENO - MAGREGGIO - NESSO - POGNANA LARIO - REZZAGO – SORMANO - TORNIO - VALBRONA - VELESO - ZELBIO

5. OLGIATESE – 26 Comuni

ALBIOLO - APPIANO GENTILE - BEREGAZZO CON FIGLIARO - BINAGO - BIZZARONE – BULGAROGGRASSO - CADORAGO - CASSINA RIZZARDI - CASTELNUOVO BOZZENTE – COLVERDE - FALOPPIO - GRANDATE – GUANZATE – LUISAGO - LURATE CACCIVIO - MASLIANICO - MONTANO LUCINO - OLGIATE COMASCO - OLTRONA SAN MAMETTE - RODERO - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - SOLBIATE CON CAGNO - UGGIATE CON RONAGO - VALMOREA - VENIANO - VILLA GUARDIA

6. COMUNE DI COMO

7. ERBESE – 21 Comuni

ALBAVILLA - ALBESE CON CASSANO - ALSERIO - ALZATE BRIANZA - ANZANO DEL PARCO - CASLINO D'ERBA - CASTELMARTE - ERBA - EUPILIO - LAMBRUGO - LIPOMO - LONGONE AL SEGRINO - LURAGO D'ERBA – MERONE – MONGUZZO – MONTORFANO – ORSENIGO - PONTE LAMBRO – PROSERPIO - PUSIANO - TAVERNERIO

8. BASSA COMASCA – 15 Comuni

BREGNANO - CARBONATE - CERMENATE - CIRIMIDO - FENEGRÒ - FINO MORNASCO - LIMIDO COMASCO - LOCATE VARESINO - LOMAZZO - LURAGO MARINONE - MOZZATE - ROVELLASCA - ROVELLO PORRO – TURATE - VERTEMATE CON MINOPRIO

9. CANTURINO – 8 Comuni

CANTU' - CAPIAGO INTIMIANO – CARIMATE - CASNATE CON BERNATE - CUCCIAGO - FIGINO SERENZA - NOVEDRATE - SENNA COMASCO

10. MARIANESE – 6 Comuni

AROSIO – BRENNA – CABIATE – CARUGO - INVERIGO - MARIANO COMENSE

11. PROVINCIA DI COMO